



# COMUNE DI BRUSASCO

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

\*\*\*\*\*

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11

### OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2017 - CONFERMA.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **20.11** nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

consiglieri comunali	presenti	assenti
<b>TROMBADORE Luciana</b>	X	
<b>GATTI Daniela in AVEDANO</b>	X	
<b>MURER Mario</b>	X	
<b>VALESIO Giuseppe</b>	X	
<b>CIMA Fabio</b>	X	
<b>ROTOLO Lorena</b>	X	
<b>BRACIGLIANO Vincenzo</b>	X	
<b>FAVRO Paolo</b>		X
<b>MAROLO Anna Giuseppina</b>	X	
<b>GIACOMETTO Carluccio</b>	X	
<b>AGUSTA Isabella in BOSSO</b>	X	
TOTALE	10	1

Assume la Presidenza il Sig. **TROMBADORE Luciana – SINDACO**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Assunta Maria Neri**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI BRUSASCO

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 11**

**SEDUTA DEL 30/03/2017 ORE 20,11**

**ASSENTI: Consigliere Paolo FAVRO**

**OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2017 - CONFERMA.**

**L'ISTRUTTORE**

**f.to Rag. Annamaria NICOLA**

## **OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2017- CONFERMA.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un*

*orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";*

RICHIAMATO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, da cui discende che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 del 29/04/2016 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'IMU per l'anno 2016, confermando le medesime aliquote in vigore nell'anno 2015;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016 nelle seguenti risultanze;

TENUTO CONTO che:

- **ALIQUOTA 3,50%** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).
- **ALIQUOTA base 9,80%** (**tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli**, con esclusione della categoria D/10 "*immobili produttivi e strumentali agricoli*" esenti dal 1 gennaio 2014);

DATO ATTO che occorre confermare la seguente detrazione per l'applicazione dell'IMU anno 2017:

- per l'unità immobiliare (categoria A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii. ;

VISTO il regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n. 12 del 31/07/2014;

VISTI il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## PROPONE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

2) Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:

- **ALIQUOTA 3,50‰** (abitazione principale nelle cat. Cat. A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- **ALIQUOTA base 9,80‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli**, con esclusione della categoria D/10 "*immobili produttivi e strumentali agricoli*" (esenti dal 1 gennaio 2014);

3) Di confermare la seguente detrazione per l'applicazione dell'IMU anno 2017:

- per l'unità immobiliare (categoria A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii.;

4) Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- i terreni individuati con circolare MEF n° 9 del 14/06/1993;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

- 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. 12 del 31/07/2014;
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del d. Lgs. 446/97, dell'art. 13, comma 13 bis e comma 15 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella L.22.12.2011 n. 2014, al fine della pubblicazione del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- 8) Di dichiarare, con apposita separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup>, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

**OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2017 - CONFERMA.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnica  
**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Rag. Annamaria NICOLA**

- b) alla regolarità contabile  
**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Annamaria NICOLA**

# IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno,*



*d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";*

RICHIAMATO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, da cui discende che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 del 29/04/2016 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'IMU per l'anno 2016, confermando le medesime aliquote in vigore nell'anno 2015;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016 nelle seguenti risultanze;

TENUTO CONTO che:

- **ALIQUOTA 3,50%** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).

- **ALIQUOTA base 9,80%** (**tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);

DATO ATTO che occorre confermare la seguente detrazione per l'applicazione dell'IMU anno 2017:

- per l'unità immobiliare (categoria A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii. ;

VISTO il regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n. 12 del 31/07/2014;

VISTI i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

*Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa specificando che anche per l'I.M.U. si propone la conferma per il 2017 delle aliquote dell'anno precedente.*

***Si da atto che alle ore 20,52 è arrivato in aula il Consigliere Paolo Favro, pertanto i consiglieri presenti sono 11 (undici).***

*Si apre la discussione.*

*Il Cons. Giacometto prende la parola, evidenziando come il gruppo che rappresenta sia erede di una campagna contraria all'aliquota fissata dal Comune, troppo alta, rispetto ad altri Comuni limitrofi. In una situazione di crisi economica dei ceti medio bassi, l'aliquota ordinaria è troppo*

*alta sia sull'abitazione principale che sulle seconde case, preannunciando il voto contrario del proprio gruppo consiliare.*

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 11(undici)

Astenuti: 0

Favorevoli: 8

Contrari: 3 ( Cons. Marolo, Giacometto, Agusta)

## **D E L I B E R A**

2) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

2) Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:

- **ALIQUOTA 3,50%** (abitazione principale nelle cat. Cat. A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- **ALIQUOTA base 9,80%** (**tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli**, con esclusione della categoria D/10 "*immobili produttivi e strumentali agricoli*") (esenti dal 1 gennaio 2014);

3) Di confermare la seguente detrazione per l'applicazione dell'IMU anno 2017:

- per l'unità immobiliare (categoria A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii.;

4) Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- i terreni individuati con circolare MEF n° 9 del 14/06/1993;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. 12 del 31/07/2014;

7) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del d. Lgs. 446/97, dell'art. 13, comma 13 bis e comma 15 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella L.22.12.2011 n. 2014, al fine della pubblicazione del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

**Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione (favorevoli: 8, contrari: 3 (Cons. Marolo, Giacometto, Augusta), astenuti: 0 ), resa in forma palese ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Luciana TROMBADORE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Assunta Maria NERI

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 21 aprile 2017.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Assunta Maria NERI

Brusasco, lì 21 aprile 2017.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 21 aprile 2017.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Assunta Maria NERI